

Cl:8.2
Fasc:N.190.1/2011

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I. E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI AMPLIAMENTO ALLEVAMENTO DI SUINI ALL'INGRASSO, NEL COMUNE DI FOSSANO.

PROPONENTE: AZ. AGR. TOMATIS GIOVANNA, STRADA DI VALPURCINO N. 5, 12045 - FOSSANO.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 14.03.2023 con prot. di ric. n. 15507, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte della titolare dell'Azienda Agricola Tomatis Giovanna, con sede legale in Strada di Valpurcino n. 5 a Fossano;
- con nota provinciale prot. n. 15850 del 15.03.2023 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 15 marzo al 13 aprile 2023;
- con nota prot. n. 15852 del 15.03.2023, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 65 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. *"modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o all'allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2)";*
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 23398 del 14.04.2023, la **Città di Fossano - Direzione dei Servizi Urbanistica, Edilizia e SUAP**, vista la documentazione allegata alla pratica, ravvisato che l'intervento sarà soggetto a permesso di costruire, che risulta peraltro in itinere, non evidenzia aspetti critici che necessitino approfondimenti ulteriori. Pertanto ritiene possibile escludere la pratica dalla procedura di Valutazione di Impatto a condizione che le previsioni progettuali siano scrupolosamente rispettate. In particolare la barriera vegetale dovrà essere estesa al perimetro del nuovo insediamento.

- con nota prot. ric. n. 24919 del 20.04.2023, l'**ASL CN1**, a seguito dell'esame della documentazione ricevuta, ha espresso parere favorevole, ritenendo - per quanto di competenza - che l'opera non sia da assoggettare alla procedura VIA.
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
 - In data 23 maggio 2023, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto necessario approfondire alcuni aspetti in merito all'aumento di produzione dell'effluente zootecnico (prima destinato ad un impianto per produzione di biogas poi allo spandimento agronomico), all'incremento delle emissioni di ammoniaca e metano, al consumo di risorse naturali e alla fattibilità tecnico-economica, al fine di poter valutare compiutamente l'impatto complessivo dell'intervento proposto.
 - Pertanto, con nota prot. n. 33425 del 26.05.2023 si è proceduto alla richiesta di chiarimenti, con sospensione dei termini del procedimento di Verifica di VIA.
 - Nella predetta riunione dell'Organo Tecnico del 23 maggio 2023 sulla base dei contributi citati, si era evidenziato quanto segue:
1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:
 - modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - per il sito 1;
 - istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - per il sito 2.
 2. Dal punto di vista tecnico, l'azienda svolge un'attività di allevamento di suini da ingrasso 30-160 kg nel comune di Fossano suddivisa in due stabilimenti distinti e distanti tra loro alcuni chilometri. Il primo stabilimento, dove vengono allevati circa 3.428 capi (potenziali), è localizzato in frazione Sant'Antonio Baligio - Strada di Valpurcino n. 5 ed è autorizzato in AIA con Provvedimento n.179/2022. Il secondo è localizzato in Frazione San Vittore - Strada di Perpignana n.10 e si allevano circa 684 capi. Per quanto dichiarato, il gestore ha in progetto di realizzare due nuove strutture adibite a ricovero di suini grassi, una per ogni sito come segue:
 - nel sito 1 (in frazione Sant'Antonio Baligio - Strada di Valpurcino n. 5) i ricoveri di allevamento da 3 diventerebbero 4 ed i posti potenziali da 3.428 a 4.764;
 - nel sito 2 (in in frazione Sant'Antonio Baligio - Strada di Valpurcino - Strada di Perpignana n.10) i ricoveri di allevamento da 3 diventerebbero 4 ed i posti potenziali da 684 a 1.984;
 Presso il primo stabilimento (in frazione Sant'Antonio Baligio - Strada di Valpurcino n. 5) è altresì presente un impianto di digestione anaerobica di potenzialità pari a 249 kW_e, relativamente al quale verrà modificata la ricetta delle matrici in ingresso (e del relativo quantitativo di digestato in uscita), adeguandola alle nuove produzioni di effluenti. Presso il medesimo impianto verranno fatti confluire anche gli effluenti prodotti presso il secondo sito aziendale sito in frazione Sant'Antonio Baligio - Strada di Valpurcino. L'azienda agricola ricade in ZVN.
 3. Dal punto di vista ambientale, l'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata, ha evidenziato che le componenti potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:
 - a. Effluenti zootecnici
 - *Produzione*
 Secondo quanto dichiarato, il peso vivo riferito alla potenzialità di allevamento sarà 436,18 ton. Sulla base dei coefficienti previsti nel regolamento 10/R 2007, in base alla tipologia di stabulazione presente nelle stalle, la produzione annuale di effluente non palabile è stata stimata, dalla ditta (nella relazione tecnica) pari a 16.136 m³ (attualmente 10.150 m³ circa) e la produzione di azoto riferita alla consistenza zootecnica effettivamente presente pari a 42.099 kg di N (attualmente 29.939 kg).

- **Gestione**

La totalità dell'effluente effettivamente prodotto nell'allevamento viene destinato all'impianto di codigestione anaerobica, il quale viene anche alimentato in aggiunta con effluenti zootecnici extra-sito e biomasse agricole. Con il progetto si prevede di effettuare una modifica dovuta alle nuove produzioni previste di liquame suino aziendale e ad un cambiamento dei fornitori extra aziendali. Annualmente quindi verranno apportati:

- 19.981 mc di liquami zootecnici;
- 500 t di letame bovino;
- 2.738 t di biomassa vegetale.

- **Stoccaggi e trattamenti**

Diversamente da quanto attualmente effettuato, a seguito della modifica in progetto si prevede di sottoporre tutto il digestato prodotto a separazione solido/liquido (utilizzando il separatore a coclea già presente nello stabilimento); pertanto gli effluenti zootecnici complessivamente in carico alla ditta risultano descrivibili come segue:

Matrice	t/anno	Azoto totale (kg/anno)	Azoto zootecnico (kg/anno)	Azoto vegetale (kg/anno)
Digestato tal quale	22.036	75.288	67.346	7.942
Separato solido	6.158	27.711	24.788	2.923
Separato liquido	15.878	47.577	42.558	5.019

Tab.8: produzione di digestato

Il digestato separato liquido ottenuto viene stoccato in strutture afferenti l'impianto di codigestione, per una capacità complessiva pari a 8.263 mc, sufficiente al rispetto dei tempi di maturazione del liquame (necessità di stoccaggio di 180 giorni richiesta dalla normativa vigente).

$$15878 \text{ mc} * 180/365 = 7830 \text{ mc}$$

$$8263 > 7830$$

- **Spandimento**

Successivamente, il digestato prodotto nell'impianto di codigestione aziendale viene prevalentemente avviato all'utilizzazione agronomica sui terreni in disponibilità alla ditta ed in parte ceduto a terzi, per un quantitativo pari a circa 4.536 kg di azoto, sulla base di accordi contrattuali con le aziende agricole che forniscono gli effluenti zootecnici che alimentano l'impianto.

La ditta afferma che "La superficie complessiva a disposizione per l'utilizzazione agronomica del digestato è pari a 228,7 ha, di cui 69,9 ha in ZVN, per un valore di azoto spandibile pari a **65.900 kg**, a fronte di un quantitativo di azoto distribuito annualmente pari a **62.810 kg** (= 67.346 - 4536 kg) Il dettaglio dei terreni e delle generalità dei soggetti è riportato nel fascicolo aziendale e nei documenti di asservimento detenuti presso il CAA di riferimento (Coldiretti Cuneo, ufficio di Fossano), che verrà validato appena possibile".

La comunicazione ai sensi del Reg 10R scaricabile dal sito regionale datata 29/12/2022 fa riferimento alla situazione pre-ampliamento (disponibilità di 174 ha sufficienti a smaltire 50 t di azoto a fronte di 37.365 Kg di azoto effettivamente prodotto e destinato all'utilizzo agronomico), per cui in assenza di informazioni più dettagliate, non è possibile verificare la disponibilità e localizzazione dei terreni reperiti e genericamente indicati in 228,7 ha a ricevere e smaltire il **surplus** di azoto prodotto.

A tale proposito, il proponente dovrebbe fornire la dimostrazione di effettiva gestibilità dei quantitativi di reflui prodotti annualmente (oltre 20.000 m³ contenenti potenzialmente più di 62 t di azoto) a fronte del carro botte e dei terreni nelle proprie disponibilità, tenendo conto dei limitati periodi in cui è possibile spandere e delle esigenze colturali sottese.

Inoltre, per quanto attiene la fase di spandimento, si afferma che "Lo spandimento del digestato liquido viene effettuato direttamente dalla Ditta, con carro botte aziendale dotato di bande rasoterra (BAT Conclusions 21.b) ed interrimento immediato mediante doppia dischiera. Relativamente alle operazioni di spandimento del digestato separato solido, la ditta prevede l'acquisizione di un nuovo carro spandiletame; le operazioni di interrimento verranno effettuate entro 4 ore tramite apposita attrezzatura aziendale (aratro o erpice a dischi). Non è tuttavia presente alcuna documentazione fotografica degli organi distributori del mezzo in dotazione.

b. Emissioni in atmosfera

Il proponente ha fornito una stima delle emissioni di ammoniaca e metano connessi all'allevamento utilizzando il metodo CRPA BAT-tool plus, rispettivamente pari a circa 23 t/a di NH₃ e 9,6 t/a di CH₄. (vedasi allegato).

Rispetto al sistema di riferimento, cioè in assenza di migliori tecniche disponibili, le tecniche di allevamento previste consentirebbero in via teorica di prevedere una riduzione pari al 40,7% di ammoniaca, tuttavia si evidenzia che l'ampliamento dell'allevamento, comporterebbe un incremento di emissioni in senso assoluto, rispetto alla situazione attuale.

Al fine di mitigare le emissioni in atmosfera, tutte le vasche di stoccaggio dispongono di una copertura fissa.

Accanto all'importanza di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni in atmosfera di ammoniaca altrettanto rilevante è l'aspetto riguardante le emissioni di gas ad effetto serra.

Come è noto, il metano è un potente gas climalterante, con un impatto sul riscaldamento globale alcune decine di volte superiore a quello dell'anidride carbonica. Secondo il rapporto dell'Ispra "Il metano nell'inventario nazionale delle emissioni di gas serra. L'Italia e il Global Methane Pledge" (Caputo *et al.*, 2022), a livello nazionale le emissioni di metano dovute all'allevamento di suini nel trentennio 1990÷2020 non hanno subito alcuna riduzione, mostrando viceversa un leggero aumento, dovuto all'incremento dei capi allevati.

L'impianto di digestione anaerobica consta di un digestore riscaldato con cupola gasometrica (V1), di una vasca di stoccaggio del digestato riscaldata e con cupola gasometrica per recupero biogas (V2) e di due vasche di stoccaggio del digestato dotate di copertura fissa a tenda (V3 e V4). Il proponente intende effettuare la separazione di tutto il digestato prodotto in frazione liquida e frazione solida, stoccando la frazione liquida nelle vasche V2, V3 e V4 (più la vasca interrata da 27 m³). In considerazione del fatto che la vasca V2 è riscaldata e agitata e costituisce di fatto un secondo digestore, il proponente dovrebbe valutare, al fine dell'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e della gestione dell'ampliamento attraverso l'iter di Modifica AIA, la fattibilità tecnico-economica di realizzazione di coperture ermetiche anche sulle vasche di stoccaggio V3 e V4, in modo da recuperare il metano che si origina dalla fase di post-fermentazione, che può essere in generale valutato nella non trascurabile percentuale del 5%. Tali considerazioni valgono a maggior ragione se si considera che è previsto un aumento dell'alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica pari quasi al 29% (14,2 t/g in più rispetto alle 49,4 di partenza), che riduce - a parità di volumi dell'impianto - i tempi di permanenza nelle vasche V1 e V2 e quindi il biogas che in tali vasche viene estratto. Peraltro, si riterrebbe utile che il proponente effettuasse una valutazione dell'adeguatezza dell'impianto di digestione anaerobica alla luce del suddetto cospicuo aumento della miscela di alimentazione.

c. Consumo idrico ed energetico

La ditta afferma che *"Tutti i consumi (energetici, idrici e alimentari) presenti presso lo stabilimento sono stati analizzati in fase di predisposizione della domanda di AIA; le modifiche susseguenti la fase di ampliamento in progetto verranno riportate nel dettaglio all'interno del consueto Piano di Monitoraggio predisposto annualmente dal gestore, non si prevedono in ogni caso incrementi significativi."*

Si ritiene che in fase di verifica di impatto ambientale, al fine di valutare compiutamente la significatività degli impatti incrementali necessariamente indotti dall'ampliamento in progetto, debbano essere esplicitati le fonti di approvvigionamento e i relativi consumi.

In particolare:

- Per quanto riguarda il prelievo di acqua ad uso zootecnico, in virtù della carenza idrica osservata nell'attuale periodo e in merito al previsto incremento di consumo idrico, è quanto mai necessario evitare azioni che comportino un consumo eccessivo di acqua rispetto agli usi della risorsa che devono essere garantiti per legge.
- Per quanto riguarda l'energia, devono essere indicati i consumi energetici dell'allevamento e possibilmente aggregati in CO₂eq attraverso l'indicatore di sostenibilità della Carbon Foot print, tenendo conto dell'impronta carbonica delle fonti considerate e di tutte le fasi del ciclo di allevamento. A tal fine si suggerisce di completare il BAT-TOOL Plus implementando la parte dei consumi energetici, comprensivo del trasporto per lo spandimento.

d. Suolo

L'azienda si trova in area classificata in III Classe di capacità d'uso del suolo.

Il consumo di suolo connesso all'ampliamento in progetto può essere stimato equivalente alla superficie che verrebbe impermeabilizzata a seguito delle strutture in progetto, stimabile in circa 2.000 mq per la sola stalla del sito 1. Ai sensi dell'art 26 del PTR, la pianificazione locale dovrebbe provvedere, per suddetti ambiti, a definire azioni volte a limitare le trasformazioni d'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità. Infine, il proponente non fornisce alcuna indicazione circa i probabili volumi di scavo prodotti dalla realizzazione dei nuovi edifici.

e. Vegetazione e paesaggio

E' presente una barriera verde con piante di alto fusto posizionata lungo tutto il perimetro dello stabilimento, ma dalle immagini sotto riportate emerge la necessità di uniformare e infittire gli impianti arborei presenti.

- Con nota prot. ric. n. 22.06.2023 con prot. ric. n. 39792 il proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta, che è stata pubblicata sul sito web dell'amministrazione provinciale e resa nota ai soggetti interessati alla presente procedura in data 28.06.2023 con prot. n. 41408.
- In data 11 luglio 2023 l'Organo Tecnico provinciale si è nuovamente riunito per svolgere l'istruttoria tecnica relativa alle integrazioni depositate e sulla base della valutazione delle dichiarazioni rese, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste le note prot. ric. n. 23398 del 14.04.2023 della **Città di Fossano - Direzione dei Servizi Urbanistica, Edilizia e SUAP** e prot. ric. n. 24919 del 20.04.2023 dell'**ASL CN1**, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- l'allevamento è esistente sul territorio.
- La ditta al fine di ridurre l'aumento potenziale delle emissioni ha provveduto ad acquistare un nuovo carrobotte, più performante rispetto a quello autorizzato in AIA, dotato di iniettori diretti al suolo.
- La ditta ha indicato il numero dei posti potenziali destinati all'infermeria in ciascun ricovero di allevamento e ha confermato l'emissione annua di NH₃ pari a 23,059 t/y dall'allevamento nella configurazione in progetto con 4 .764 capi di suini all'ingrasso.
- L'allevamento dovrà acquisire:
 - modifica non sostanziale dell'AIA ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - per il sito 1;
 - istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - per il sito 2.
- L'allevamento sarà soggetto a PMC e controlli periodici.
- In data 11 luglio 2023, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'**A.R.P.A.** - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alle note prot. ric. n. 32957 del 25.05.2023 e prot. ric. n. 45632 del 13.07.2023 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio di cui alle note prot. ric. n. 32860 del 24.05.2023 e prot. ric. n. 44334 del 10.07.2023, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto il progetto in esame non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area interessata e non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 14.03.2023 con prot. di ric. n. 15507, da parte della titolare dell'Azienda Agricola Tomatis Giovanna, con sede legale in Strada di Valpurcino n. 5 a Fossano, per le motivazioni precedentemente citate che qui si richiamano integralmente.

1. DI STABILIRE per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa all'ARPA - Dipartimentale di Cuneo ed alla Provincia di Cuneo (**Verifica di ottemperanza**):

a. Per quanto attiene la fase autorizzativa:

- In ambito di autorizzazione all'ampliamento (modifica di AIA), siano valutate tecniche finalizzate alla riduzione sostanziale del carico azotato del digestato da spandere sui campi;
- Sia valutata la possibilità di adottare sui terreni in conduzione (proprietà e/o affitto), qualora non già in uso, tecniche agronomiche e/o pratiche gestionali finalizzate a favorire il sequestro di Carbonio da parte dei suoli (colture di copertura, lavorazioni minime, ecc.), in modo da mitigare l'incremento di emissioni climalteranti;

b. Per quanto attiene la fase di cantiere:

- venga infittita la siepe attualmente presente lungo il perimetro dell'azienda utilizzando specie autoctone proprie della flora locale, garantendo nel tempo le manutenzioni (risarcimento fallanze, ecc.) necessarie a mantenerne la funzionalità.

c. In fase di esercizio:

- Venga garantito il rispetto delle pratiche e tecniche obbligatorie previste dal Piano Stralcio Agricoltura di cui alla DCR 27 giugno 2023, n. 284–15266.
- in occasione del primo intervento di manutenzione straordinaria che si renderà necessario sulle stalle esistenti (es. rifacimento dei grigliati di stabulazione, rifacimento delle coperture o altri interventi strutturali), l'Azienda dovrà procedere alla sostituzione della tecnica di stabulazione con l'adozione di una tecnica BAT maggiormente efficace (ad esempio BAT 30 a.1).

STABILISCE

di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale